TORINO NUOVA ECONOMIA S.p.A. in liquidazione

Corso Marche n. 79

10146 Torino

MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO

EX ART. 6 D.LGS. N. 231/2001

PARTE SPECIALE

SEZIONE II

REATI SOCIETARI DI CUI ALL'ARTICOLO 25TER E REATI DI RICETTAZIONE, RICICLAGGIO E IMPIEGO DI DENARO, BENI O UTILITA' DI PROVENIENZA ILLECITA E AUTORICICLAGGIO DI CUI ALL'ARTICOLO 25OCTIES DEL D.LGS. N. 231/2001

Revisione 5 – 2026

Approvata con Determina del Liquidatore n. 32 del 24/07/2026

INDICE

1. Premessa

2. Funzione della Sezione II della Parte Speciale

3. Le ipotesi di reato rilevanti

4. Aree aziendali di T.N.E. potenzialmente esposte al rischio di commissione dei reati di cui agli artt. 25ter e 25octies del Decreto

5. Regole e principi generali

5.1 Gestione Contabile

5.2 Gestione dei pagamenti

5.3 Gestione e scelta dei fornitori e rimborso spese

5.4 Gestione del Bilancio di liquidazione

5.5 Gestione delle dismissioni dell'attivo liquidatorio

5.6 Rapporti con operatori finanziari

6. Principi etici di comportamento

7. Le procedure adottate da T.N.E.

8. Flussi di comunicazione

9. Le funzioni e le attività di controllo dell'Organismo di Vigilanza

1. Premessa.

La presente Parte Speciale del Modello è finalizzata a prevenire la commissione dei reati previsti dagli articoli 25ter e 25octies del D.Lgs. n. 231/2001, che possono essere commessi nell'ambito delle attività di gestione contabile e di redazione del bilancio.

Con delibera assembleare del 23 dicembre 2025, iscritta nel Registro delle Imprese in data 29 dicembre 2025, TORINO NUOVA ECONOMIA S.p.A. è stata posta in liquidazione volontaria ai sensi degli artt. 2484 e seguenti del Codice Civile. Il Liquidatore, nella persona del Dott. Davide Barberis, ha assunto le funzioni di gestione della fase liquidatoria, con il compito di completare le operazioni in corso, realizzare l'attivo, estinguere il passivo e procedere alla distribuzione del residuo ai soci. Il presente Modello e la presente Sezione della Parte Speciale sono stati conseguentemente aggiornati per tenere conto del mutato contesto operativo e del diverso profilo di rischio connesso alla fase di liquidazione, con particolare riferimento alle fattispecie di cui agli artt. 2629, 2633 c.c. e agli artt. 648bis e 648ter.1 c.p.

In seguito agli eventuali riscontri che dovessero emergere nelle periodiche attività di monitoraggio effettuate dagli organi competenti e dall'OdV si potrà procedere, qualora si rendesse necessario, all'implementazione della presente Sezione di Parte Speciale.

2. Funzione della Sezione II della Parte Speciale.

L'obiettivo della presente Sezione di Parte Speciale è quella di far sì che tutti i destinatari del Modello, nell'ambito delle attività e/o dei processi sensibili come meglio successivamente individuati, adottino regole di condotta conformi ai principi contenuti nel Codice Etico e nel Modello (sia nella Parte Generale che nella presente Sezione di Parte Speciale), al fine di prevenire la commissione di reati considerati rilevanti ai sensi degli articoli 25ter e 25octies del Decreto.

In particolare, la presente Sezione di Parte Speciale ha lo scopo di:

1. indicare le regole di comportamento e le procedure che tutti i destinatari del Modello (Liquidatore, Collegio Sindacale, Organismo di Vigilanza, consulenti e collaboratori esterni) sono tenuti a osservare al fine di una corretta ed efficace applicazione del Modello stesso;

2. fornire all'OdV e ai responsabili delle altre funzioni aziendali che con lo stesso collaborano gli strumenti effettivi per lo svolgimento delle attività di vigilanza, controllo e monitoraggio sull'applicazione del Modello.

3. Le ipotesi di reato rilevanti.

Vengono di seguito riportati gli articoli del Codice civile richiamati dall'articolo 25ter del Decreto.

False comunicazioni sociali (art. 2621 c.c.)

"Fuori dai casi previsti dall'art. 2622, gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori, i quali, al fine di conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto, nei bilanci, nelle relazioni o nelle altre comunicazioni sociali dirette ai soci o al pubblico, previste dalla legge, consapevolmente espongono fatti materiali rilevanti non rispondenti al vero ovvero omettono fatti materiali rilevanti la cui comunicazione è imposta dalla legge sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo al quale la stessa appartiene, in modo concretamente idoneo ad indurre altri in errore, sono puniti con la pena della reclusione da uno a cinque anni. La stessa pena si applica anche se le falsità o le omissioni riguardano beni posseduti o amministrati dalla società per conto di terzi".

L'attuale articolo 2621 c.c. – modificato in misura rilevante dalla Legge 27 maggio 2015, n. 69 – mira a sanzionare il comportamento di amministratori, direttori generali, dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, sindaci e liquidatori che "consapevolmente espongono fatti materiali rilevanti non rispondenti al vero ovvero omettono fatti materiali rilevanti" nei bilanci, nelle relazioni o nelle altre comunicazioni sociali dirette ai soci o al pubblico.

Il bene giuridico meritevole di tutela è rappresentato nella completa e corretta informazione societaria; la natura pubblicistica dell'interesse perseguito rende il reato procedibile d'ufficio. Requisito fondamentale è che tale falsa o parziale rappresentazione sia "concretamente" idonea a indurre in errore i destinatari della comunicazione falsificata.

Le Sezioni Unite hanno adottato la soluzione affermativa disponendo che "sussiste il delitto di false comunicazioni sociali con riguardo alla

esposizione o alla omissione di fatti oggetto di 'valutazione', se, in presenza di criteri di valutazione normativamente fissati o di criteri tecnici generalmente accettati, l'agente da tali criteri si discosti consapevolmente e senza darne adeguata informazione giustificativa, in modo concretamente idoneo ad indurre in errore i destinatari delle comunicazioni" (Sezioni Unite civili del 31 marzo 2016).

Per tale reato è prevista la sanzione pecuniaria da duecento a quattrocento quote (art. 25ter lett. a) del Decreto). Quando i fatti sono di lieve entità ai sensi dell'art. 2621-bis c.c. si applica la sanzione pecuniaria da cento a duecento quote (art. 25ter lett. a-bis) del Decreto). L'art. 2621 ter c.c. prevede che ai fini della non punibilità per particolare tenuità del fatto, di cui all'articolo 131-bis del codice penale, il giudice valuta, in modo prevalente, l'entità dell'eventuale danno cagionato alla società, ai soci o ai creditori.

Impedito controllo (art. 2625 c.c.)

"Gli amministratori che, occultando documenti o con altri idonei artifici, impediscono o comunque ostacolano lo svolgimento delle attività di controllo legalmente attribuite ai soci, o ad altri organi sociali, sono puniti con la sanzione amministrativa pecuniaria fino a 10.329 euro. Se la condotta ha cagionato un danno ai soci, si applica la reclusione fino ad un anno e si procede a querela della persona offesa."

Il reato consiste nel porre in essere comportamenti occultando documenti, omettendo informazioni o ricorrendo ad altri artifici idonei, tali da impedire ovvero da ostacolare, anche solo in via momentanea, lo svolgimento di attività di controllo attribuite agli organi statutari e ai soci. Tali condotte integrano ipotesi rilevanti ai fini dell'applicazione del D.Lgs. n. 231/2001 nel solo caso in cui consegua un danno ai soci.

Per tale reato si applica la sanzione pecuniaria da duecento a trecentosessanta quote (art. 25ter lett. h) del Decreto).

Indebita restituzione dei conferimenti (art. 2626 c.c.)

"Gli amministratori che, fuori dei casi di legittima riduzione del capitale sociale, restituiscono, anche simulatamente, i conferimenti ai soci o li liberano dall'obbligo di eseguirli, sono puniti con la reclusione fino ad un anno."

Il reato si realizza con la restituzione dei conferimenti ai soci ovvero la liberazione degli stessi dall'obbligo di eseguirli, fuori dai casi di legittima riduzione del capitale sociale.

Per tale reato si applica la sanzione pecuniaria da duecento a trecentosessanta quote (art. 25ter lett. l) del Decreto).

Illegale ripartizione degli utili e delle riserve (art. 2627 c.c.)

"Salvo che il fatto non costituisca più grave reato, gli amministratori che ripartiscono utili o acconti su utili non effettivamente conseguiti o destinati per legge a riserva, ovvero che ripartiscono riserve, anche non costituite con utili, che non possono per legge essere distribuite, sono puniti con l'arresto fino ad un anno. La restituzione degli utili o la ricostituzione delle riserve prima del termine previsto per l'approvazione del bilancio estingue il reato."

Il reato si realizza con la ripartizione di utili o acconti su utili non effettivamente conseguiti o destinati per legge a riserva, ovvero con la ripartizione di riserve che non possono per legge essere distribuite.

Per tale reato si applica la sanzione pecuniaria da duecento a duecentosessanta quote (art. 25ter lett. m) del Decreto).

Illecite operazioni sulle azioni o quote sociali o della società controllante (art. 2628 c.c.)

"Gli amministratori che, fuori dei casi consentiti dalla legge, acquistano o sottoscrivono azioni o quote sociali, cagionando una lesione all'integrità del capitale sociale o delle riserve non distribuibili per legge, sono puniti con la reclusione fino ad un anno. La stessa pena si applica agli amministratori che, fuori dei casi consentiti dalla legge, acquistano o sottoscrivono azioni

o quote emesse dalla società controllante, cagionando una lesione del capitale sociale o delle riserve non distribuibili per legge. Se il capitale sociale o le riserve sono ricostituiti prima del termine previsto per l'approvazione del bilancio relativo all'esercizio in relazione al quale è stata posta in essere la condotta, il reato è estinto."

Per tale reato si applica la sanzione pecuniaria da duecento a trecentosessanta quote (art. 25ter lett. n) del Decreto).

Operazioni in pregiudizio dei creditori (art. 2629 c.c.)

"Gli amministratori che, in violazione delle disposizioni di legge a tutela dei creditori, effettuano riduzioni del capitale sociale o fusioni con altra società o scissioni, cagionando danno ai creditori, sono puniti, a querela della persona offesa, con la reclusione da sei mesi a tre anni. Il risarcimento del danno ai creditori prima del giudizio estingue il reato."

La fattispecie è relativa alle operazioni di riduzione del capitale, fusione o scissione effettuate in violazione delle disposizioni di legge poste a tutela dei creditori, tali da cagionare un danno agli stessi.

Per tale reato si applica la sanzione pecuniaria da trecento a seicentosessanta quote (art. 25ter lett. o) del Decreto).

Formazione fittizia del capitale (art. 2632 c.c.)

"Gli amministratori e i soci conferenti che, anche in parte, formano od aumentano fittiziamente il capitale sociale mediante attribuzioni di azioni o quote in misura complessivamente superiore all'ammontare del capitale sociale, sottoscrizione reciproca di azioni o quote, sopravvalutazione rilevante dei conferimenti di beni in natura o di crediti ovvero del patrimonio della società nel caso di trasformazione, sono puniti con la reclusione fino ad un anno."

Per tale reato si applica la sanzione pecuniaria da duecento a trecentosessanta quote (art. 25ter lett. i) del Decreto).

Indebita ripartizione dei beni sociali da parte dei liquidatori (art. 2633 c.c.)

"I liquidatori che, ripartendo i beni sociali tra i soci prima del pagamento dei creditori sociali o dell'accantonamento delle somme necessario a soddisfarli, cagionano danno ai creditori, sono puniti, a querela della persona offesa, con la reclusione da sei mesi a tre anni. Il risarcimento del danno ai creditori prima del giudizio estingue il reato."

Costituisce reato la sottrazione, ad opera dei liquidatori, dei beni sociali, effettuata attraverso la ripartizione tra i soci dei beni sociali prima del pagamento dei creditori sociali ovvero dell'accantonamento delle somme necessarie al soddisfacimento di questi ultimi, quando tale condotta cagioni un danno ai creditori sociali. Ai fini della procedibilità è necessaria la querela da parte della persona offesa. Nella fase di liquidazione di T.N.E. tale fattispecie rappresenta il rischio più direttamente connesso all'attività del Liquidatore.

Per tale reato si applica la sanzione pecuniaria da trecento a seicentosessanta quote (art. 25ter lett. p) del Decreto).

Corruzione tra privati (art. 2635 c.c.)

"Salvo che il fatto costituisca più grave reato, gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori, di società o enti privati che, anche per interposta persona, sollecitano o ricevono, per sé o per altri, denaro o altra utilità non dovuti, o ne accettano la promessa, per compiere o per omettere un atto in violazione degli obblighi inerenti al loro ufficio o degli obblighi di fedeltà, sono puniti con la reclusione da uno a tre anni. Si applica la stessa pena se il fatto è commesso da chi nell'ambito organizzativo della società o dell'ente privato esercita funzioni direttive diverse da quelle proprie dei soggetti di cui al precedente periodo (comma sostituito dall'art. 3, comma 1, lett. a), D.Lgs. 15 marzo 2017, n. 38). Si applica la pena della reclusione fino a un anno e sei mesi se il fatto è commesso da chi è sottoposto alla direzione o

alla vigilanza di uno dei soggetti indicati al primo comma. Chi, anche per interposta persona, offre, promette o dà denaro o altra utilità non dovuti alle persone indicate nel primo e nel secondo comma, è punito con le pene ivi previste."

Introdotta dalla Legge 6 novembre 2012, n. 190, tale fattispecie di reato vede come soggetti attivi gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori. L'art. 2635 c.c. sanziona coloro che, in seguito alla dazione o alla promessa di denaro o altra utilità, compiono ovvero omettono atti in violazione degli obblighi inerenti al loro ufficio o degli obblighi di fedeltà, cagionando nocumento alla Società.

Per tale reato si applica la sanzione pecuniaria da duecento a quattrocento quote (art. 25ter lett. s bis) del Decreto).

Illecita influenza dell'assemblea (art. 2636 c.c.)

"Chiunque, con atti simulati o fraudolenti, determina la maggioranza in assemblea, allo scopo di procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni."

La condotta tipica prevede che si determini, con atti simulati o con frode, la maggioranza in assemblea allo scopo di conseguire, per sé o per altri, un ingiusto profitto.

Per tale reato si applica la sanzione pecuniaria da trecento a seicentosessanta quote (art 25ter lett. q) del Decreto).

Aggiotaggio (art. 2637 c.c.)

"Chiunque diffonde notizie false, ovvero pone in essere operazioni simulate o altri artifici concretamente idonei a provocare una sensibile alterazione del prezzo di strumenti finanziari non quotati o per i quali non è stata presentata una richiesta di ammissione alle negoziazioni in un mercato regolamentato, ovvero ad incidere in modo significativo sull'affidamento

che il pubblico ripone nella stabilità patrimoniale di banche o di gruppi bancari, è punito con la pena della reclusione da uno a cinque anni."

La condotta incriminata consiste nella diffusione di notizie false ovvero nella realizzazione di operazioni simulate o altri artifici concretamente idonei a provocare una sensibile alterazione del prezzo di strumenti finanziari non quotati ovvero a incidere sull'affidamento che il pubblico ripone nella stabilità patrimoniale di banche o di gruppi bancari.

Per tale reato la sanzione pecuniaria è da quattrocento a mille quote (art. 25ter lett. r) del Decreto).

Ostacolo all'esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza (art. 2638, I e II co. c.c.)

"Gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori di società o enti e gli altri soggetti sottoposti per legge alle autorità pubbliche di vigilanza, o tenuti ad obblighi nei loro confronti, i quali nelle comunicazioni alle predette autorità previste in base alla legge, al fine di ostacolare l'esercizio delle funzioni di vigilanza, espongono fatti materiali non rispondenti al vero, ancorché oggetto di valutazioni, sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria dei sottoposti alla vigilanza ovvero, allo stesso fine, occultano con altri mezzi fraudolenti, in tutto o in parte fatti che avrebbero dovuto comunicare, concernenti la situazione medesima, sono puniti con la reclusione da uno a quattro anni. La punibilità è estesa anche al caso in cui le informazioni riguardino beni posseduti o amministrati dalla società per conto di terzi. Sono puniti con la stessa pena gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori di società, o enti e gli altri soggetti sottoposti per legge alle autorità pubbliche di vigilanza o tenuti ad obblighi nei loro confronti, i quali, in qualsiasi forma, anche omettendo le comunicazioni dovute alle predette autorità, consapevolmente ne ostacolano le funzioni."

La condotta criminosa si realizza attraverso l'esposizione di fatti materiali non rispondenti al vero nelle comunicazioni alle autorità di vigilanza, ovvero attraverso l'occultamento con altri mezzi fraudolenti di fatti che avrebbero dovuto essere comunicati; si realizza altresì quando, in qualsiasi forma, siano intenzionalmente ostacolate le funzioni delle autorità di vigilanza.

Per tale reato si applica la sanzione pecuniaria da quattrocento a ottocento quote (art. 25ter lett. s) del Decreto).

I reati previsti dall'articolo 25octies del Decreto sono invece i seguenti:

Ricettazione (art. 648 c.p.)

"Fuori dei casi di concorso nel reato, chi, al fine di procurare a sé o ad altri un profitto, acquista, riceve od occulta denaro o cose provenienti da un qualsiasi delitto, o comunque si intromette nel farle acquistare, ricevere od occultare, è punito con la reclusione da due ad otto anni e con la multa da 516 euro a 10.329 euro. La pena è aumentata quando il fatto riguarda denaro o cose provenienti da delitti di rapina aggravata, di estorsione aggravata, ovvero di furto aggravato. La pena è della reclusione da uno a quattro anni e della multa da euro 300 a euro 6.000 quando il fatto riguarda denaro o cose provenienti da contravvenzione punita con l'arresto superiore nel massimo a un anno o nel minimo a sei mesi. Le disposizioni di questo articolo si applicano anche quando l'autore del reato da cui il denaro o le cose provengono non è imputabile o non è punibile ovvero quando manchi una condizione di procedibilità riferita a tale reato."

Il delitto in esame può essere integrato da chiunque, salvo il caso di concorso nel reato presupposto, acquisti, riceva od occulti denaro o cose provenienti da un qualsiasi delitto ovvero, comunque, si intrometta per farle acquistare, ricevere od occultare, al fine di ottenere per sé o per altri un profitto.

Per tale reato si applica la sanzione pecuniaria da duecento a ottocento quote o da quattrocento a mille quote a seconda della sanzione edittale prevista per il reato presupposto (art. 25octies del Decreto).

Riciclaggio (art. 648bis c.p.)

"Fuori dei casi di concorso nel reato, chiunque sostituisce o trasferisce denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto non colposo, ovvero compie in relazione ad essi altre operazioni, in modo da ostacolare l'identificazione della loro provenienza delittuosa, è punito con la reclusione da quattro a dodici anni e con la multa da 5.000 euro a 25.000 euro. La pena è aumentata quando il fatto è commesso nell'esercizio di un'attività professionale. La pena è diminuita se il denaro, i beni o le altre utilità provengono da delitto per il quale è stabilita la pena della reclusione inferiore nel massimo a cinque anni."

La fattispecie in esame punisce chiunque sostituisce o trasferisce denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto non colposo, ovvero compie in relazione ad essi altre operazioni, in modo da ostacolare la identificazione della loro provenienza delittuosa. È necessario che il denaro, i beni o le altre utilità provengano dalla commissione di un precedente delitto non colposo che ne costituisce il presupposto.

Impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita (art. 648ter c.p.)

"Chiunque, fuori dei casi di concorso nel reato e dei casi previsti dagli articoli 648 e 648-bis, impiega in attività economiche o finanziarie denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto, è punito con la reclusione da quattro a dodici anni e con la multa da 5.000 euro a 25.000 euro. La pena è aumentata quando il fatto è commesso nell'esercizio di un'attività professionale."

Costituisce reato l'impiego in attività economiche o finanziarie di denaro, beni o altre utilità provenienti da delitti. Tutte e tre le fattispecie sopra illustrate presuppongono che il denaro, i beni o le altre utilità oggetto di

reato provengano da un delitto commesso antecedentemente (il cosiddetto "reato presupposto").

Autoriciclaggio (art. 648ter.1 c.p.)

"Si applica la pena della reclusione da due a otto anni e della multa da euro 5.000 a euro 25.000 a chiunque, avendo commesso o concorso a commettere un delitto non colposo, impiega, sostituisce, trasferisce, in attività economiche, finanziarie, imprenditoriali o speculative, il denaro, i beni o le altre utilità provenienti dalla commissione di tale delitto, in modo da ostacolare concretamente l'identificazione della loro provenienza delittuosa. Si applica la pena della reclusione da uno a quattro anni e della multa da euro 2.500 a euro 12.500 se il denaro, i beni o le altre utilità provengono dalla commissione di un delitto non colposo punito con la reclusione inferiore nel massimo a cinque anni. Fuori dei casi di cui ai commi precedenti, non sono punibili le condotte per cui il denaro, i beni o le altre utilità vengono destinate alla mera utilizzazione o al godimento personale. La pena è aumentata quando i fatti sono commessi nell'esercizio di un'attività bancaria o finanziaria o di altra attività professionale."

Viene punita la condotta di chi abbia commesso o concorso a commettere un delitto non colposo, provvedendo successivamente alla sostituzione, trasferimento, impiego in attività economiche, finanziarie, imprenditoriali o speculative del denaro, beni o altre utilità provenienti dalla commissione di tale delitto, in modo da ostacolare concretamente l'identificazione della loro provenienza delittuosa. Con specifico riferimento alla fase di liquidazione, i reati tributari commessi nel corso della gestione ordinaria possono costituire reato presupposto per la successiva configurabilità dell'autoriciclaggio.

L'art. 25octies D.Lgs. n. 231/2001 prevede la sanzione pecuniaria da duecento a ottocento quote e da quattrocento a mille quote se il denaro, i beni o le altre utilità provengono da un delitto punito con la pena massima superiore a 5 anni di reclusione. Con riferimento a tutte le fattispecie di cui

all'art. 25octies sono previste le sanzioni interdittive di cui all'art. 9 co. 2 per una durata non superiore a due anni.

4. Aree aziendali di T.N.E. potenzialmente esposte al rischio di commissione dei reati di cui agli artt. 25ter e 25octies del Decreto.

Con la delibera assembleare del 23 dicembre 2025 T.N.E. è stata posta in liquidazione volontaria. L'operatività della Società si è conseguentemente ridotta alla gestione della fase liquidatoria, con cessazione delle attività produttive ordinarie. In tale contesto, il profilo di rischio si concentra sulle operazioni tipiche della liquidazione, con particolare riguardo agli adempimenti contabili e alla gestione dell'attivo e del passivo.

In relazione ai reati contemplati dalla presente Sezione, si evidenziano le potenziali aree di rischio:

1. Predisposizione del rendiconto annuale di cui all'art. 2490 c.c. e del bilancio finale di liquidazione di cui all'art. 2492 c.c., con rischio di false comunicazioni sociali (art. 2621 c.c.) e ostacolo all'esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza (art. 2638 c.c.); in particolare, la redazione di tali documenti secondo criteri non conformi al principio contabile OIC 5 potrebbe comportare una rappresentazione non veritiera della situazione patrimoniale della Società in liquidazione;

2. Gestione dell'attivo liquidatorio, con riferimento alle operazioni di alienazione di beni immobili, mobili e partecipazioni nonché alla definizione di crediti e contenziosi, con rischio di operazioni in pregiudizio dei creditori (art. 2629 c.c.) e di indebita ripartizione dei beni sociali da parte dei liquidatori (art. 2633 c.c.), fattispecie quest'ultima di primaria rilevanza nella fase di liquidazione;

3. Pagamento dei creditori sociali nell'ambito delle operazioni di liquidazione, con particolare attenzione al rispetto della par condicio creditorum e al rischio di pagamenti preferenziali in violazione della graduazione legale dei crediti;

4. Complessiva gestione della contabilità e degli adempimenti fiscali durante la liquidazione, con rischio di reati di riciclaggio (art. 648bis c.p.) e

autoriciclaggio (art. 648ter.1 c.p.) qualora le risorse finanziarie gestite nella fase liquidatoria fossero riconducibili a precedenti condotte illecite;

5. Predisposizione delle comunicazioni ai soci e alle autorità di vigilanza sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria della Società in liquidazione, con rischio di false o omesse comunicazioni (artt. 2621 e 2638 c.c.);

6. Rapporti con soggetti terzi nell'ambito della liquidazione (contratti di dismissione, transazioni con creditori, gestione dei contenziosi), con rischio di corruzione tra privati (art. 2635 c.c.) e di impiego di proventi illeciti (art. 648ter c.p.).

5. Regole e principi generali

Lo svolgimento delle attività nelle aree sensibili sopra individuate deve avvenire in piena conformità alla legislazione vigente, ai principi dettati nel Codice Etico nonché alle regole contenute nel Modello (Parte Generale e Parte Speciale), ciò al fine di prevenire la commissione dei reati di cui agli articoli 25ter e 25octies del D.Lgs. n. 231/2001.

In linea generale il sistema di organizzazione della Società in liquidazione deve rispettare i requisiti fondamentali di formalizzazione e chiarezza nella comunicazione e nella separazione dei ruoli, con specifico riferimento alle attribuzioni di responsabilità e di rappresentanza della Società spettanti al Liquidatore.

T.N.E. si è dotata di una struttura organizzativa volta a garantire il rispetto dei seguenti principi:

1. Piena trasparenza e formalizzazione nella gestione dei dati e della documentazione contabile che consenta di tracciare ogni flusso di risorse economico-finanziarie;

2. Segnalazioni all'Organismo di Vigilanza per operazioni contabili straordinarie suscettibili di rendere più difficoltosa l'identificazione e la tracciabilità delle risorse finanziarie impiegate;

3. Verifiche sulla tesoreria (rispetto soglie per pagamenti in contanti);

4. Chiara e formale delimitazione dei ruoli e delle attribuzioni nell'ambito della liquidazione;

5. Determinazione dei requisiti minimi in possesso dei soggetti offerenti e fissazione dei criteri di valutazione delle offerte nei contratti di dismissione o di servizio;

6. Applicazione del principio contabile OIC 5 in sede di rilevazione e registrazione dei dati contabili della fase di liquidazione, in sostituzione del presupposto della continuità aziendale;

7. Adozione di adeguati programmi di formazione del personale coinvolto nelle operazioni di liquidazione, con specifico riferimento ai rischi di riciclaggio e autoriciclaggio.

Con riferimento alle operazioni sensibili sopra individuate, si indicano di seguito le funzioni/figure di T.N.E. potenzialmente connesse con lo svolgimento delle attività considerate a rischio di commissione dei reati di cui agli artt. 25ter e 25octies del Decreto:

– Liquidatore (Dott. Davide Barberis), cui spettano tutti i poteri di gestione della liquidazione, ivi compresi la rappresentanza della Società, la stipula di atti di disposizione dell'attivo e il pagamento dei creditori;

– Collegio Sindacale;

– Soggetti terzi incaricati dalla Società per il compimento di specifiche attività nell'interesse della medesima;

– Consulenti esterni (contabile, fiscale, legale).

Nello svolgimento della propria attività, T.N.E. si è altresì organizzata in modo tale da garantire:

1. Separazione, all'interno di ciascuna operazione sensibile, tra il soggetto che avvia il procedimento, quello che lo esegue e/o conclude e quello che svolge l'attività di controllo;

2. Tracciabilità (per iscritto su supporto cartaceo e/o informatico) di ciascun passaggio rilevante del processo mediante adeguato livello di formalizzazione;

3. Esclusione di sistemi premianti basati su obiettivi di risultato oggettivamente inadeguati.

5.1 Gestione Contabile.

Nel rispetto dei criteri sopra evidenziati, con specifico riferimento alla gestione contabile, la Società si avvale di consulenti esterni a cui è affidato

il servizio di contabilità aziendale e assistenza fiscale per l'intero periodo di liquidazione.

Con riferimento al servizio di assistenza fiscale e contabile nella fase di liquidazione, la società di consulenza esterna provvede a:

– predisposizione e trasmissione telematica del rendiconto annuale di cui all'art. 2490 c.c.;

– predisposizione del bilancio finale di liquidazione di cui all'art. 2492 c.c.;

– aggiornamento libri sociali;

– predisposizione e presentazione modelli Registro Imprese e Agenzia delle Entrate;

– predisposizione dichiarazioni dei redditi del periodo di liquidazione e trasmissione telematica;

– predisposizione Modello 770 e trasmissione telematica;

– predisposizione dichiarazione I.V.A. e trasmissione telematica;

– predisposizione Modelli F24 per pagamento di imposte varie;

– attività di consulenza societaria e pareri giuridici connessi alla fase di liquidazione.

5.2 Gestione dei pagamenti

Con specifico riferimento alla gestione dei pagamenti nella fase di liquidazione, il Liquidatore, con il supporto dei consulenti incaricati, verifica che le fatture emesse dagli operatori economici con cui T.N.E. ha intrattenuto o intrattiene rapporti siano corrispondenti alle disposizioni contrattuali.

Le fatture vengono codificate seguendo i criteri tecnici di corretta tenuta della contabilità e immediatamente trasmesse al servizio contabile per la loro registrazione e archiviazione.

Periodicamente, il Liquidatore approva il prospetto con lo scadenziario dei pagamenti ai creditori. La disposizione dei bonifici di pagamento è posta in capo al Liquidatore, nel rispetto della par condicio creditorum e della graduazione legale dei crediti.

I pagamenti vengono di regola effettuati tramite bonifico bancario. E' ammessa la possibilità di procedere a pagamenti in contanti unicamente per acquisti di natura urgente e/o per un impegno di spesa non superiore a 500 euro; in tale ipotesi è prevista una immediata documentazione contabile di riferimento sottoposta all'approvazione del Liquidatore.

T.N.E. verifica la piena coincidenza tra destinatari ordinanti dei pagamenti e controparti effettivamente coinvolte nelle transazioni. I controlli formali e sostanziali dei flussi finanziari tengono conto della sede legale dei partners commerciali/finanziari e di eventuali schermi societari utilizzati per transazioni o operazioni straordinarie.

5.3 Gestione e scelta dei fornitori e rimborso spese

Per quanto concerne la scelta e la gestione dei fornitori di servizi necessari nella fase di liquidazione, T.N.E. verifica l'attendibilità commerciale e professionale dei propri partner, accertando che gli stessi non siano soggetti a protesti o sottoposti a procedure concorsuali e acquisendo le informazioni commerciali ritenute necessarie.

È previsto un sistema di rimborso delle spese debitamente documentate. Il richiedente provvede a compilare il relativo prospetto che viene inviato al Liquidatore per l'approvazione di competenza.

Non sono previste nuove assunzioni di personale nella fase di liquidazione. L'attuale struttura di T.N.E. non prevede l'esistenza di un magazzino né di giacenze a esso connesse.

5.4 Gestione del Bilancio di liquidazione.

In conformità a quanto previsto dal principio contabile OIC 5, applicabile alle società in liquidazione in sostituzione del presupposto della continuità aziendale, la redazione dei documenti contabili della fase di liquidazione avviene nel rispetto dei seguenti principi:

– il rendiconto annuale di cui all'art. 2490 c.c. è redatto con cadenza annuale e comprende la situazione patrimoniale, il conto economico e la relazione del Liquidatore sull'andamento della liquidazione;

– il bilancio finale di liquidazione di cui all'art. 2492 c.c. è redatto al termine delle operazioni di liquidazione e rappresenta la situazione finale del patrimonio residuo da distribuire ai soci;

– i criteri di valutazione delle poste attive e passive sono basati sul valore di realizzo e non sul valore d'uso, in conformità al principio contabile OIC 5;

– includere solo le poste effettivamente realizzate o realizzabili nel corso delle operazioni di liquidazione;

– comprendere tutti i rischi e le perdite di competenza, anche se divenuti noti dopo la chiusura del rendiconto di riferimento;

– mantenere immutati, salvo giustificati motivi, i criteri di valutazione adottati nel rendiconto precedente;

– garantire la completa e veritiera rappresentazione della situazione patrimoniale, finanziaria ed economica della Società in liquidazione.

5.5 Gestione delle dismissioni dell'attivo liquidatorio.

T.N.E. adotta specifici criteri organizzativi in base ai quali le decisioni in materia di dismissione dell'attivo liquidatorio sono assunte dal Liquidatore, coerentemente con l'obbligo di liquidare l'attivo al miglior valore di realizzo nell'interesse dei creditori e, successivamente, dei soci.

Per le operazioni di alienazione di beni di valore significativo, il Liquidatore acquisisce perizie di stima o valutazioni di esperti indipendenti al fine di garantire la congruità del prezzo di cessione rispetto al valore di mercato.

Il processo di dismissione garantisce: l'adeguata segregazione tra le attività di gestione, approvazione e controllo; la tracciabilità documentale dell'intero processo decisionale e operativo; la trasparenza circa le finalità e le modalità dell'operazione.

5.6 Rapporti con operatori finanziari.

T.N.E. intrattiene rapporti di natura finanziaria unicamente con operatori e intermediari regolarmente presenti sul mercato. I rapporti con istituti di credito nella fase di liquidazione sono gestiti dal Liquidatore, con l'obiettivo di ottimizzare la gestione della liquidità disponibile per il soddisfacimento dei creditori.

6. Principi etici di comportamento.

La gestione di tutte le attività a rischio di commissione dei reati societari e dei reati previsti dall'articolo 25octies del Decreto, nonché di tutti i processi strumentali alle attività a rischio, avviene in conformità ai principi di comportamento previsti nel Codice Etico che richiede il rispetto di una serie di principi di controllo affinché ogni operazione e transazione sia correttamente registrata, autorizzata, verificabile, legittima, coerente e congrua.

E' fatto assoluto divieto di porre in essere condotte tali da integrare le fattispecie di reato previste dall'art. 25ter e 25octies del Decreto.

La trasparenza e la correttezza contabile si fondano sulla verità, accuratezza e completezza delle informazioni di base per le relative registrazioni contabili. Ogni operazione contabile deve trovare coerente e puntuale riscontro nella documentazione di supporto dell'attività svolta, in modo da consentirne l'agevole registrazione, ricostruzione nonché l'individuazione dei diversi livelli di responsabilità coinvolti.

In particolare, nella gestione delle attività a rischio è fatto obbligo di:

– tenere un comportamento corretto e trasparente, nel rispetto delle norme di legge e regolamentari vigenti, nell'esecuzione di tutte le attività finalizzate alla predisposizione dei rendiconti di liquidazione e del bilancio finale di liquidazione, nonché delle altre comunicazioni sociali, al fine di fornire ai soci e ai terzi un'informazione veritiera e corretta sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria della Società in liquidazione;

– rispettare i principi di riferimento contenuti nel Codice Etico e nel Modello;

– tenere un comportamento corretto e trasparente, nel rispetto delle norme di legge e regolamentari vigenti, nell'acquisizione, elaborazione e illustrazione dei dati e delle informazioni necessarie per consentire di pervenire ad un fondato giudizio sulla situazione patrimoniale, economica e finanziaria della Società e sull'evoluzione della liquidazione;

– rispettare rigorosamente la par condicio creditorum nel pagamento dei creditori sociali, astenendosi da qualsiasi pagamento preferenziale non giustificato dalla graduazione legale dei crediti;

– non procedere alla ripartizione di beni sociali tra i soci prima del pagamento integrale dei creditori sociali o dell'accantonamento delle somme necessarie a soddisfarli, in conformità all'art. 2633 c.c.;

– osservare le prescrizioni imposte dalla legge a tutela dell'integrità del patrimonio residuo della Società e agire nel rispetto delle procedure interne che su tali norme si fondano, al fine di non ledere le garanzie dei creditori;

– astenersi dal compiere qualsivoglia operazione o iniziativa qualora vi sia una situazione di conflitto di interessi, ovvero qualora sussista, anche per conto di terzi, un interesse in conflitto con quello della Società;

– assicurare il regolare funzionamento degli organi sociali della Società in liquidazione, garantendo e agevolando ogni forma di controllo interno sulla gestione della liquidazione prevista dalla legge;

– astenersi dal porre in essere operazioni simulate o altrimenti fraudolente, nonché dal diffondere notizie false e/o non corrette e/o fuorvianti, idonee a provocare l'alterazione del prezzo di strumenti finanziari;

– rispettare adeguati sistemi di controllo che consentano di identificare e valutare la provenienza dei flussi finanziari in entrata ed in uscita, con particolare riferimento ai proventi delle dismissioni dell'attivo liquidatorio;

– gestire con la massima correttezza e trasparenza il rapporto con la Pubblica Amministrazione e le Autorità, ivi incluse quelle di Vigilanza;

– effettuare con tempestività, correttezza e buona fede tutte le comunicazioni previste dalla legge e dai regolamenti nei confronti delle Autorità Pubbliche di Vigilanza, non ostacolando l'esercizio delle funzioni di vigilanza;

– tenere un comportamento corretto e veritiero con gli organi di stampa e di informazione;

– improntare le attività e i rapporti con terzi al rispetto dei criteri di massima correttezza, integrità e trasparenza, così da garantire il rispetto delle leggi e dei regolamenti vigenti.

I suddetti comportamenti si considerano obbligatori sia se tenuti direttamente dal Liquidatore sia se realizzati da Collaboratori Esterni.

7. Le procedure adottate da T.N.E..

T.N.E., al fine di garantire la corretta e costante attuazione dei principi e delle regole enunciate nel Codice Etico e nel Modello, si richiama ai principi già attuati e specificamente richiamati dalla presente Sezione della Parte Speciale, nonché alle procedure già esistenti e conformi alla disciplina normativa e alle regole tecniche di settore.

In seguito all'attività di monitoraggio sullo stato di attuazione del presente Modello e/o a seguito di specifiche segnalazioni che dovessero essere formulate al Liquidatore dalle competenti funzioni (ad es. OdV, Collegio Sindacale) o dallo stesso direttamente verificate, potrà valutarsi l'opportunità di adottare specifiche procedure nella materia oggetto della presente Sezione.

Qualora dovessero emergere situazioni rilevanti che compromettano l'applicazione e attuazione del sistema, sarà cura dell'OdV, anche su segnalazione delle funzioni competenti, darne tempestiva comunicazione al Liquidatore e al Collegio Sindacale proponendo le soluzioni opportune per una eventuale adeguata revisione del Modello.

Con riferimento al sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel Modello, saranno passibili di sanzione coloro che, individuati quali destinatari della presente Sezione della Parte Speciale, delle procedure gestionali e istruzioni operative eventualmente previste, si dovessero rendere alle stesse inosservanti.

Per quanto concerne i criteri di accertamento, contestazione ed irrogazione della sanzione si rimanda integralmente alle disposizioni previste dalla Sezione "Sistema disciplinare" di cui alla Parte Generale del Modello.

8. Flussi di comunicazione.

Il Collegio Sindacale, in virtù dei compiti di vigilanza e controllo allo stesso attribuiti dalla legge e dallo Statuto, è tenuto:

– a inoltrare all'OdV copia della "Relazione sull'attività di vigilanza resa nel corso dell'esercizio";

– a provvedere a segnalare immediatamente all'OdV, oltre che agli altri organi sociali competenti, qualsiasi anomalia eventualmente riscontrata nello svolgimento della propria attività di vigilanza;

– nello svolgimento dell'attività di controllo contabile, ad inviare all'OdV e al Liquidatore, con cadenza trimestrale, sintetica relazione sulle risultanze del controllo contabile effettuato;

– a inviare per conoscenza all'OdV tutte le comunicazioni effettuate indirizzate agli altri organi sociali.

Il Liquidatore è tenuto a comunicare all'OdV le operazioni di maggiore rilevanza economica o giuridica, tra cui le alienazioni dell'attivo di valore significativo, la definizione di transazioni con creditori e la stipula di accordi transattivi, al fine di consentire all'OdV di valutare la conformità delle operazioni al Modello.

Il Liquidatore è altresì tenuto a comunicare tempestivamente all'OdV ogni violazione delle procedure e delle disposizioni di legge applicabili nell'esecuzione delle attività di cui alla presente Parte Speciale, in particolare con riferimento a quelle violazioni che possano determinare una responsabilità ai sensi del D.Lgs. n. 231/2001.

Gli organi sociali e i responsabili delle singole funzioni aziendali comunicano all'OdV e al Collegio Sindacale eventuali anomalie riscontrate nello svolgimento delle proprie funzioni onde consentire l'adozione degli opportuni provvedimenti.

Gli organi sociali e i responsabili delle singole funzioni aziendali sono tenuti a comunicare tempestivamente all'OdV e al Collegio Sindacale, non appena ne vengano a conoscenza, tutte le operazioni che non trovino eventuale riscontro contabile e suscettibili di rendere difficoltosa l'identificazione e la tracciabilità delle risorse finanziarie impiegate.

Le comunicazioni effettuate dai soci nell'esercizio dell'attività di controllo prevista, in particolare, dall'articolo 2476 del Codice Civile, sono indirizzate al Liquidatore che provvede a darne immediata notizia all'OdV.

Restano in ogni caso salve tutte le comunicazioni ordinariamente previste dal Codice Civile e dalla normativa applicabile, che dovranno essere inviate per conoscenza.

9. Le funzioni e le attività di controllo dell'Organismo di Vigilanza

Con riferimento alle funzioni di verifica e controllo dell'OdV, si rimanda integralmente a quanto disposto dal Regolamento dell'Organismo e dalla Parte Generale del Modello. In considerazione della fase di liquidazione e della concentrazione dei poteri decisionali in capo al Liquidatore, l'OdV svolge attività di monitoraggio con cadenza trimestrale sulle operazioni rientranti nelle aree di rischio individuate dalla presente Sezione II, con particolare attenzione alla correttezza dei rendiconti di liquidazione, al rispetto della par condicio creditorum e alla conformità delle operazioni di dismissione dell'attivo al principio del miglior realizzo.